

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali

Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

Art. 759 Informazioni e nomina del custode

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata. Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.